

## Dividendi tassati al 100% se «provenienti» da società black list

Risulta però difficoltoso verificare se la società erogante abbia localizzato in un Paese a fiscalità privilegiata l'attività che ha originato gli utili




/ Leda Rita CORRADO

/ Venerdì 01 marzo 2013

SHARE     

INVIA  STAMPA  

Gli uffici tributari talvolta negano l'esclusione da imposizione per gli **utili distribuiti** da una società residente in uno Stato *white-listed*, qualora derivino da attività poste in essere attraverso una **stabile organizzazione** ubicata in un Paese a fiscalità privilegiata. Le contestazioni sono fondate sulla valorizzazione degli incisi normativi in cui s'impone la tassazione integrale dei dividendi "provenienti" da società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata.



In realtà, il sistema strutturale dell'esenzione è sterilizzato solo quando il soggetto che eroga i dividendi esteri – direttamente o tramite una struttura societaria complessa – è **residente in un Paese a fiscalità privilegiata**: la tassazione in misura piena in capo al percettore è giustificata dalla mancata necessità di attenuare la doppia imposizione su proventi che non hanno scontato imposta per effetto del regime privilegiato applicabile alla società distributrice. L'impianto normativo poggia esclusivamente sulla **residenza** del soggetto erogante, senza imporre di investigare anche "all'interno" della struttura societaria erogante, per verificare se essa abbia localizzato in un Paese a fiscalità privilegiata l'attività che ha originato gli utili.

L'esegesi dell'Amministrazione finanziaria non tiene conto delle **difficoltà operative** che dovrebbe affrontare il percettore – così come l'ufficio procedente, in sede di rettifica – per ottenere informazioni circa l'ubicazione dell'attività: il reddito della società estera erogante non può che rimanere monolitico, essendo estremamente complicato scomporre il Conto economico "dall'esterno", specie quando il soggetto percettore sia una persona fisica o detenga una quota tale da non consentire un'ingerenza concreta nella gestione dell'ente.

Anche l'evoluzione normativa conferma che il Legislatore ha scelto il riferimento alla residenza della società erogante quale **soluzione di compromesso** tra la consueta esigenza di semplicità nella determinazione della ricchezza e la necessità di garantire la certezza dei rapporti.

A seguito della **riforma del 2004**, i regimi applicabili ai dividendi esteri hanno una collocazione diversa a seconda del soggetto partecipante: i dividendi erogati a soggetti **IRPEF** sono regolati dall'art. 47, comma 4, del TUIR (anche in funzione del rinvio operato dall'art. 59 del TUIR), mentre quelli destinati a soggetti **IRES** sono disciplinati dall'art. 89, comma 3, del TUIR: il testo originario dell'art. 47, comma 4, del TUIR menzionava gli utili "provenienti" da società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato, al contrario quello dell'art. 89, comma 3, del TUIR faceva riferimento agli **utili "distribuiti"**. Le disposizioni richiamate sono state interessate dalle medesime modifiche: nel 2005 entrambe le espressioni sono state sostituite con utili "corrisposti" (DLgs. n. 247/2005 – "Correttivo IRES"), mentre dal 2006 è stata introdotta la formulazione **utili "provenienti"** (DL n. 223/2006 – "Decreto Bersani").

Come confermano le circolari ministeriali (circolare Agenzia delle Entrate n. [28](#) del 4 agosto 2006, § 24; circolare Agenzia delle Entrate n. [51](#) del 6 ottobre 2010, § 8.2), le modifiche del 2006 rappresentano la cristallizzazione normativa di un **principio antiabuso**: la disciplina previgente, facendo esclusivo riferimento alla mera corresponsione degli utili da parte della società estera, aveva riguardo soltanto all'**identità** del soggetto erogante, senza possibilità alcuna di valorizzare giuridicamente l'interposizione di società residenti in Paesi *white-listed*, idonee a "riqualificare" i dividendi distribuiti da altre società ubicate in Paesi a fiscalità privilegiata, mentre la formulazione del 2006 risponde all'esigenza di contrastare

**catene partecipative strumentali.** La sostituzione del riferimento agli utili “corrisposti” dalle società residenti nei paradisi fiscali con quello agli utili “provenienti” dalle medesime entità societarie ha consentito di applicare il regime di **imposizione integrale** non solo ai proventi erogati direttamente dalle società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, ma anche a quelli conseguiti dai soci residenti in Italia per il tramite di un veicolo societario interposto residente in Paesi *white-listed* (cfr. circolare Agenzia delle Entrate n. 4 del 18 gennaio 2006, § 1.3).

Gestione attività  
professionali

STUDIO  
sistemi

sistemi  
Professione Informatica

ILCASODELGIORNO



a cura di Maurizio MEOLI

## «Nulli» i bilanci in mancanza della relazione del collegio sindacale

Nei prossimi giorni, gli amministratori delle società con esercizio sociale coincidente con l'anno solare dovranno consegnare il progetto di bilancio (e la relazione sulla gestione) al collegio sindacale – in genere incaricato anche della revisione legale – affinché questo possa predisporre la ...

INFOEDITORIALE

**Universo Imprese.**  
Per trovare sempre quello che cercate.

Informazioni ufficiali integrate da CCIAA e Agenzia del Territorio, con segnalazioni di eventuali negatività (protesti, pregiudizievoli e procedure concorsuali) aggiornate quotidianamente.

www.visura.it

ULTIMENOTIZIE

**INFOFISCO**

### Utilizzo del plafond IVA al momento di effettuazione dell'operazione

/ Sandro CERATO

La possibilità di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 8, comma...

**INFOFISCO**

### Principio del contraddittorio «a tutto campo» in ambito tributario

/ Alberto MARCHESELLI

La sentenza 115/12/12 della C.T. Reg. di Firenze è molto interessante, perché consente di fare il ...

**INFOFISCO**

### Vendite su portali online come attività d'impresa

/ Paola RIVETTI